

Marco Q. Silvi\*

*I disegni e la forza costitutiva dei documenti*

*Drawings and the Constitutive Force of Documents*

DOI: 10.7413/19705476023

“Riunite prima una quantità di Fatti e poi costruiteci sopra una teoria”.  
Questo, credo, sia il Sistema Scientifico. Mi tirai su a sedere, mi stropicciai  
gli occhi e cominciai a raccogliere i Fatti.

Lewis Carroll

*Abstract:* The use of drawings within legal institutions or practices plays several functions, such as: (a) to state norms or constitute legal states of affairs (e.g. traffic signals, city plans, boundaries institutive acts); (b) to identify a specific object to which legal states of affairs are mobilized or legal relationships are involved (e.g. real estate contracts, cadastre); (c) to make recognisable a specific legal object (e.g. banknotes, stamps). All these instances have in common that the drawing is an element of a documentary technique by which a legal practice is made. Given the above, the present work aims at highlighting the specific role played by documents – because of its structural and functional features – in the construction of legal reality, namely allowing some legal practices to materially operate; without documents, other practices couldn't even be conceived without documents.

*Parole chiave:* Social Ontology; Graphic Norms; Documents; Document Acts; Documentality

*Indice:* 1. Disegni e diritto – 1.1. Disegni che esprimono norme – 1.2. Disegni che individuano beni oggetto di norme – 1.3. Disegni che identificano oggetti giuridici – 2. Disegni e documenti – 2.1. Funzioni del documento – 2.2. Struttura del documento – 3. Documenti e diritto – 3.1. Ruolo (quantitativo) del documento nel piano regolatore – 3.2. L'ambiguo caso dei contratti immobiliari – 3.3. Ruolo (qualitativo) del documento nella segnaletica stradale – Riferimenti bibliografici

## 1. Disegni e diritto

Qual è il ruolo dei disegni nella costruzione della realtà istituzionale, in particolare di quella giuridica?

Disegni, diagrammi, immagini, planimetrie, ecc., sono a volte impiegati nella realizzazione di pratiche e istituti giuridici (spesso assieme a numeri e/o parole) e

\* Dottore di ricerca in Filosofia analitica e teoria generale del diritto: [marco.q.silvi@gmail.com](mailto:marco.q.silvi@gmail.com).

svolgono funzioni diverse. Ma, come cercherò di mostrare nel presente lavoro, la riflessione sull'uso di disegni nella costruzione di pratiche giuridiche diviene (anche) una interessante chiave di accesso per esplorare il ruolo svolto dai *documenti* in tale attività costruttiva (ruolo, quest'ultimo, non ancora adeguatamente indagato nell'ambito della teoria del diritto<sup>1</sup>).

In altre parole, mi pare che la riflessione sulle funzioni svolte dal disegno nella realizzazione di alcune pratiche giuridiche, consenta di riflettere sulla forza costitutiva che dispiegano i documenti rispetto a quelle pratiche.

Quale, dunque, il ruolo dei disegni per il diritto? Senza pretesa di completezza, segnalo almeno tre funzioni (esibendo complessivamente sette reperti) con cui i disegni sono impiegati nella realizzazione di alcune pratiche e istituti giuridici. In particolare, il disegno può servire, almeno:

- (i) per esprimere norme o costituire posizioni giuridiche (*sub* 1.1);
- (ii) per individuare un oggetto determinato su cui si innestano e si mobilitano una serie di posizioni e di rapporti giuridici (*sub* 1.2.);
- (iii) per rendere riconoscibile uno specifico oggetto giuridico (*sub* 1.3).

### 1.1. Disegni che esprimono norme

In primo luogo, il disegno può essere impiegato per esprimere norme o per costituire posizioni giuridiche:

[α] nella *segnaletica stradale*, in particolare in quei segnali in cui il disegno, tracciato a terra (segnaletica orizzontale) o contenuto nel cartello infisso presso un segmento del tratto stradale (segnaletica verticale), serve a vietare o a prescrivere determinate condotte, come avviene coi segnali che obbligano a fermarsi o a svoltare in una certa direzione, oppure che vietano il transito o la sosta, ecc.<sup>2</sup>;

[β] nei *piani regolatori*, in particolare nei casi in cui la pianificazione è realizzata non mediante l'utilizzo "di 'mappe descrittive' sulla situazione territoriale esistente, ma anche e soprattutto" mediante "la costruzione di 'mappe normative' relativamente alle trasformazioni possibili e non"<sup>3</sup>;

1 La riflessione compiuta in sede dogmatica sul documento e sul fenomeno documentale è, almeno in Italia, risalente e ricca: oltre ai classici lavori di Francesco Carnelutti (1947 e 1975) e di Paolo Guidi (1950), mi limito a rinviare, anche per i ricchi riferimenti bibliografici a Battelli 2012, Navone 2012, Rota 2012, Zacché 2012. In sede di filosofia del diritto, invece, la riflessione sul documento quale categoria generale del diritto è stata avviata, in Italia, da Andrea Rossetti (2010 e 2016): su tale scia sia consentito rinviare a Silvi 2013, 2016, 2018; queste ultime ricerche risentono delle riflessioni avviate nell'ambito della c.d. ontologia sociale a opera di Barry Smith (2008, 2012, 2013, 2014; cfr. anche Smith e Koespell 2014) e di Maurizio Ferraris (2005, 2009, 2012, 2016).

2 La segnaletica stradale ha spesso attratto filosofi del diritto, come Karl Olivecrona (1942) o Franciszek Studnicki (1970). Sviluppando alcune intuizioni di tali autori, cfr. Lorini 2016a, 2016b, Lorini e Loddo 2017, Lorini e Moroni 2017.

3 Lorini e Moroni 2017: 427. Sulla normatività del piano regolatore e sull'uso normativo dei disegni nell'ambito di tale pratica giuridica, cfr. anche Lorini e Moroni 2016, nonché Moroni 1999.

[ $\gamma$ ] negli *atti istitutivi di confini*, quali i trattati internazionali che ricorrono ai disegni per delimitare i confini tra stati – ma anche il tracciamento di una linea a terra o l'apposizione di un particolare disegno su un cippo; in tali casi, i disegni non forniscono alcuna informazione su qualcosa di preesistente, ma creano il confine stesso da essi (di)segnato<sup>4</sup>.

In tutti e tre i reperti sopra riportati, i disegni sono impiegati con funzione (*lato sensu*) normativa, ossia con la funzione di *regolare* determinati comportamenti (qualificandoli deonticamente), o *ascrivere* diritti, poteri, responsabilità (come avviene nel caso della segnaletica stradale o del piano regolatore), o, ancora, *costituire* specifici fatti istituzionali, oggetti giuridici (come avviene con un trattato che sancisce i confini di due Stati).

Sono, questi, esempi che mi pare ricorrano tra i più frequenti quando si parla di *norme diseguate*, norme, cioè, che sono espresse, non da enunciati, ma da disegni<sup>5</sup>.

Ma i disegni non sono solo portatori di significati, di proposizioni normative. Con la realizzazione di disegni, in determinati contesti e soddisfatte certe condizioni, sono eseguiti *atti* di statuizione normativa, *atti thetici* nel lessico di Amedeo G. Conte, ossia atti che alterano la realtà istituzionale per cui hanno rilievo, costituendo (modificando o estinguendo) obblighi, responsabilità, diritti (soggettivi), *status*, ecc.<sup>6</sup>. Del resto, seguendo Hans Kelsen, “se adottiamo un punto di vista statico, se cioè consideriamo l’ordinamento giuridico soltanto nella sua forma completa e in uno stato di riposo, allora noi scorgiamo soltanto le norme [...]. Se, d’altro canto, adottiamo un punto di vista dinamico, se consideriamo il processo attraverso il quale viene creato ed eseguito l’ordinamento giuridico, allora noi vediamo soltanto gli atti che creano e quelli che eseguono il diritto”<sup>7</sup>.

Così, per restare agli esempi sopra formulati, il cartello che vieta la sosta – *sub* [ $\alpha$ ] – esprime sì un divieto, ma la sua affissione presso una certa sezione del selciato stradale è compimento di un comando con cui è (theticamente) posto il divieto<sup>8</sup>. Quanto, poi, al piano regolatore – *sub* [ $\beta$ ], se da un lato è vero che, come è stato

4 Sui confini, sulla loro natura convenzionale e sulla normatività degli atti che li tracciano, anche mediante linee e disegni, cfr. ad esempio Smith 1995, Smith e Varzi 2000, Smith e Zaibert 2001, Varzi 2005, Varzi 2016.

5 Cfr. Lorini 2016b: 72.

6 Cfr. ad esempio A.G. Conte 1977.

7 Kelsen 1994[1945]: 39.

8 Sul fatto che gli atti prescrittivi (come il comando, il divieto, l’ingiunzione, l’ordine, ecc.) siano atti thetici (allo stesso modo degli atti ascrivitivi come la promessa, la donazione, la rinuncia, ecc.), cfr. ad esempio M.-E. Conte 2000, nonché Silvi 2014. La prospettiva che distingue il piano (statico) delle *norme* dal piano (dinamico) degli *atti (thetic)*, mi pare consenta di reinterpretare la tesi di Gaetano Carcaterra (1974: 178) secondo cui tutte le norme giuridiche sarebbero norme costitutive, in quanto tutte le norme giuridiche, anche quelle meramente regolative producono effetti giuridici, innovando l’ordinamento. In realtà, a essere costitutive, nel senso che qui intende Carcaterra, sono *non* le norme, ma gli *atti* giuridici, sia che si tratti di atti prescrittivi (che pongono quindi obblighi, divieti, permessi – e che si riflettono in regole regolative), sia che si tratti di atti ascrivitivi (che attribuiscono diritti soggettivi, poteri, competenze, etc. – e che si riflettono in “genuine” regole costitutive).

osservato, esso costituisce un vero e proprio (micro)sistema di norme<sup>9</sup>, dall'altro lato, è altrettanto vero che il piano regolatore è, ancor prima, un atto giuridico dal contenuto e dagli effetti particolarmente complessi, un atto che (theticamente) produce una serie articolata e varia di posizioni giuridiche (obblighi, divieti, poteri, responsabilità, etc.). Infine, in un trattato internazionale che stabilisce il confine tra Stati – *sub* [ $\gamma$ ], il disegno esprime sì il confine, ma la conclusione del trattato (e il disegno del confine che ne integra il testo) è compimento di un atto che, come un “*fiat!*”, (theticamente) istituisce il confine tra gli Stati.

In altre parole, nei reperti sinora esibiti, per i disegni normativi mi pare che possano valere le considerazioni e le distinzioni compiute in sede di filosofia del linguaggio normativo con riferimento agli enunciati scritti che ricorrono in testi normativi. È stato infatti osservato che il termine “norma” è spesso usato, in contesti diversi, per riferirsi a entità semiotiche differenti: alcune volte, appunto, per parlare degli *enunciati* che si ritrovano in un testo normativo, altre volte, invece, per riferirsi al *significato* (normativo) che a tali enunciati è ascrivibile (proposizione normativa), altre volte ancora, all'*enunciazione* di tali enunciati (all'atto giuridico che è eseguito mediante il proferimento, in un certo contesto, di quell'enunciato)<sup>10</sup>.

## 1.2. Disegni che individuano beni oggetto norme

In secondo luogo, vi sono casi in cui il disegno è impiegato per individuare un oggetto determinato su cui si innestano e si mobilitano una serie di posizioni e di rapporti giuridici. Ciò avviene, ad esempio:

[ $\delta$ ] nei *contratti immobiliari* (compravendita di un immobile, istituzione di ipoteca, istituzione di usufrutto, donazione, ecc.), quando l'atto è compiuto mediante la predisposizione di un testo cui è allegata la planimetria del bene in questione: il disegno è elemento integrante del documento contrattuale e identifica l'oggetto materiale su cui il contratto costituisce, regola, estingue posizioni giuridiche tra le parti;

[ $\epsilon$ ] nel caso del *catasto*, inteso, in senso ampio, come l'insieme di atti e registri costituenti il risultato di un complesso di operazioni di accertamento, di misura e di stima sulla consistenza, sulla rendita e la titolarità di beni immobili, destinati a tenere in evidenza i mutamenti che avvengono nello stato di possesso e dei possessori su detti beni immobili<sup>11</sup>.

9 Cfr. ad esempio Moroni 1999: 74-82, il quale così conclude (corsivi miei): “Un ‘piano urbanistico’ è uno strumento pubblico di regolazione e intervento costituito da un *insieme di norme di vario tipo* (di due specie almeno, norme di sistema e norme di condotta [...]) *che si configurano in un sistema* (sono cioè, almeno nelle intenzioni, coerenti e congiuntamente finalizzate), fondamentalmente indirizzato a disciplinare comportamenti (sia comportamenti in senso stretto, sia comportamenti in senso lato), di soggetti privati e pubblici, per quanto riguarda la relazione (diretta e indiretta) tra questi stessi soggetti e lo spazio fisico, in un'area geografica determinata”.

10 Cfr. Conte 1970, in cui si evidenzia che il termine “norma” è usato (in contesti diversi) per designare, appunto, ora meri enunciati, ora il significato di enunciati, ora l'enunciazione di enunciati (l'atto linguistico con forza prescrittiva o ascriviva), ora lo stato di cose designato da una proposizione.

11 Ricavo questa nozione da Rumbolt 1960: 495.

In tali reperti – *sub* [δ] e *sub* [ε] – il disegno non ha una funzione normativa come in quelli esaminati *sub* 1.1. Infatti, le planimetrie allegate ai contratti immobiliari (e quelle contenute in un catasto), diversamente dai disegni allegati a un trattato che definisce i confini tra Stati, non sono costitutive del bene immobile e dei suoi confini, i quali (nei casi dei contratti immobiliari e del catasto) preesistono al (e sono logicamente indipendenti dal) disegno.

Né, le medesime planimetrie (allegate ai contratti immobiliari o contenute in un catasto) hanno la funzione di regolare rapporti e posizioni giuridiche relative a quei beni, come accade, invece, nel caso delle “mappe normative” dei piani urbanistici: i contratti immobiliari regolano sì tali rapporti, ma non lo fanno mediante il disegno; il disegno ha la sola funzione di identificare e determinare (eventualmente chiarendo quanto espresso nel testo scritto dell’atto) l’oggetto del contratto, il bene rispetto al quale il contratto mobilita posizioni giuridiche.

Tuttavia, mi pare che le planimetrie impiegate nei contratti immobiliari, o contenute in un catasto, non svolgano neppure una funzione meramente informativa, descrittiva, come possono svolgerla, ad esempio, i segnali stradali che informano sulla distanza per una certa località.

Sebbene, infatti, nei casi dei contratti immobiliari e del catasto, i disegni *descrivano* un certo bene e forniscano determinate *informazioni* su tale bene, tuttavia, tali descrizioni e informazioni sono strettamente (e logicamente) connesse con l’*ulteriore* ma *inscindibile* (e *decisiva*) esigenza di consentire l’esecuzione di un atto giuridico mediante l’individuazione dell’oggetto in riferimento al quale l’atto mobilita posizioni giuridiche (quali diritti soggettivi, responsabilità, ecc.). Detto altrimenti, negli esempi qui considerati, la descrizione che il disegno fornisce *integra* (in modo necessario) una pratica, consentendo a quest’ultima di produrre effetti giuridici che vertono sul bene descritto e identificato dal disegno.

Tale aspetto mi pare emerga chiaramente nel reperto [δ] dei contratti immobiliari: le planimetrie allegate integrano il regolamento contrattuale, identificandone l’oggetto.

Non diverso è il caso [ε] del catasto. A ben vedere, il catasto altro non è che un archivio, in cui sono depositate una serie di informazioni rilevanti su terreni e altri beni immobili che esso descrive (anche mediante apposite planimetrie); è anche vero, però che la costruzione di un tale archivio non risponde a mere esigenze conoscitive (circa l’assetto della proprietà immobiliare): risponde anche (piuttosto) a esigenze prima di tutto tributarie, al fine di consentire (all’amministrazione) l’applicazione dell’imposta in capo ai soggetti titolari dei beni censiti (il catasto è funzionale quindi all’efficace produzione di prescrizioni)<sup>12</sup>.

Inoltre, il catasto, in ordinamenti positivi simili al nostro, è di norma connesso ad altri archivi in cui devono essere registrati atti *thetic* (di solito contratti immobiliari) affinché tali atti possano produrre i loro effetti costitutivi, modificativi, estintivi di posizioni giuridiche che interessano i beni accatastati. Ciò anche all’evi-

12 Cfr. ad esempio Rumbolt 1960: 495.

dente fine di assicurare, da un lato, un costante aggiornamento delle informazioni che il catasto contiene e, dall'altro lato, la massima attendibilità ed efficacia dei sistemi di pubblicità che la disciplina della registrazione degli atti persegue<sup>13</sup>.

Una tale connessione, tra archivio catastale e archivi in cui sono registrati tali atti, è stata identificata, in sede filosofica, come una cifra caratterizzante la stessa ontologia dei diritti di proprietà immobiliare. Questa almeno mi pare sia la tesi, ad esempio, di Barry Smith e Leo Zaibert che, trattando di *landed property*, sostengono che:

The requirement of registration belongs the essential core of landed property. The registration of landed property has two elements or stages. First is the registration of deeds, that is, of the specific transaction that is carried out when you buy, sell, or lease on piece of landed property. Second the cadastral registration, the making of an entry in the *Grundbuch*, which is the registration of the very entity to which the transaction (of building and selling, etc.) relates.<sup>14</sup>

Non intendo qui discutere una tale tesi: ai fini del presente lavoro, mi preme solo dare evidenza di come, anche nell'esempio del catasto (considerato come elemento di un più ampio sistema di registri collegati e coordinati tra loro), il disegno non ha un ruolo meramente informativo, in quanto tale informazione assume un ruolo decisivo ai fini dell'operatività di determinati atti giuridici che vertono, appunto, sull'oggetto descritto dal disegno.

### 1.3. Disegni che identificano oggetti giuridici

In terzo luogo, se consideriamo oggetti giuridici come [ζ] il *denaro* (monete metalliche o banconote)<sup>15</sup> o come [η] le *marche da bollo*<sup>16</sup>, ecco che possiamo osservare che il disegno compare con una (terza) e ulteriore funzione, che è quella di *riconoscere* in un certo oggetto materiale una concreta occorrenza di un certo tipo di moneta, o di un certo tipo di marca da bollo.

Ho in mano una banconota da 10 euro: sul dritto, compaiono – oltre a brevi testi scritti<sup>17</sup> e a due occorrenze del numero “10” (scritto ora in rosso ora in

13 Sui sistemi di registrazione degli atti giuridici, cfr. a mero titolo di esempio Mastropaolo 1988.

14 Smith e Zaibert 2001: 8-9.

15 Nel presente lavoro, uso i termini “denaro” e “moneta” come sinonimi, e mi riferisco al solo fenomeno delle banconote cartacee o delle monete metalliche. Resta esclusa dalla mia analisi la moneta elettronica, su cui cfr. Rossetti 2016.

16 Anche con riferimento alle marche da bollo, prendo in considerazione qui unicamente quelle realizzate su supporto cartaceo, senza considerare quindi quelle elettroniche. Le marche da bollo sono un tipo di valori bollati, come le carte filigranate, le fascette, i visti a punzone, ecc. i quali nel loro assieme costituiscono il *bollo* in senso tecnico: come noto, si tratta di uno strumento per l'applicazione di tributi, rispetto a determinate prestazioni connesse con il compimento di determinati atti giuridici. Sull'istituto, ci si limita a rinviare a Berliri 1959.

17 Si tratta della firma del Governatore della Banca centrale europea e degli acronimi di tale istituzione usata nelle varie lingue dell'Unione, oltre alla parola “euro” scritta in caratteri latini, greci e cirillici, nonché altre microscritture.

verde) – disegni di vario tipo: quello più esteso, sulle tonalità del rosso, che raffigura un portone in stile romanico e altre immagini di architetture e stelle sullo sfondo; e vi sono anche altri disegni che compaiono in filigrana e negli ologrammi posti sulla banda di destra, oltre alla bandiera dell’Unione europea in alto a sinistra. È l’insieme di questi disegni che (in concorso con gli elementi di testo scritto e numerato e col tipo di carta impiegato) fanno dell’oggetto che ho in mano una banconota da 10 euro. Ed è proprio l’insieme dei disegni che compaiono sulla banconota (più che le indicazioni scritte) a renderla *ricognoscibile* come una banconota da 10 euro, come un taglio, un’occorrenza, del tipo 10 euro<sup>18</sup>.

I disegni divengono quindi coesenziali sia al tipo di oggetto “banconota da 10 euro”, sia all’esistenza fenomenica delle singole banconote di tale taglio.

Analogo discorso vale per le monete metalliche (indipendentemente dal fatto che sia usato o meno metallo prezioso). Come è stato acutamente osservato in sede dogmatica, ad esempio da Aldo Fais, “un disco di metallo senza conio non è una moneta, sebbene il metallo corrisponda per quantità e qualità a quello di una moneta di un determinato valore. È tale soltanto se ha l’impronta, che le conferisce la natura e la funzione di moneta rivelandone il valore nominale e reale”<sup>19</sup>. In tale prospettiva, prosegue Fais, “l’impronta”, ossia l’insieme dei disegni e dei segni grafici che concorrono a costituire la moneta stessa, svolge una “funzione rivelatrice di verità” circa il valore di scambio che quella moneta ha<sup>20</sup>.

L’intuizione che mi pare stia alla base delle considerazioni di Fais è che l’insieme dei segni e (soprattutto) dei disegni che sono apposti sul disco metallico (o su un certo tipo di carta filigranata) sono costitutivi dello stesso oggetto giuridico (e ciò, a ben vedere, non solo della singola concreta moneta, ma anche del suo tipo astratto). Infatti, sono tali segni e disegni che, nel loro assieme, concorrono a rendere una certa porzione di realtà brutta una moneta (o una banconota) di un certo valore.

Discorso analogo vale anche per le marche da bollo che si presentano in forma cartacea. Come avviene per il denaro, infatti, anche i disegni e le immagini impiegate sulle marche da bollo sono componenti proprie dell’oggetto in questione, costitutive della sua identità (sia delle singole occorrenze concrete, sia del loro tipo astratto).

18 Ed è proprio “il c.d. effetto cromatico d’insieme” – avverte ad esempio il sito della Banca d’Italia – che il falsario mira a realizzare nelle sue contraffazioni, al fine di ingannare “il prenditore e [a indurlo] a non controllare gli altri elementi di sicurezza visibili e tattili di cui le moderne banconote sono dotate” ([www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/musei-collezioni/museo-banconota/falsificazioni/index.html](http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/musei-collezioni/museo-banconota/falsificazioni/index.html)). È interessante osservare che, in tale campo, gli stessi disegni sono realizzati in modo tale e con tecniche sempre più sofisticate proprio per ostacolare la contraffazione delle banconote (rendere quindi sempre più difficile per il falsario realizzare proprio un tale effetto cromatico d’insieme).

19 Fais 1967: 604.

20 *Ibidem*. Sulla nozione di verità e la sua predicazione rispetto a “oggetti”, come le banconote, cfr. ad esempio Conte 2003.

## 2. Disegni e documenti

Ho esaminato sette pratiche/istituti giuridici per la cui realizzazione concreta si può fare ricorso (e normalmente si fa ricorso, almeno in ordinamenti simili al nostro) a disegni: si tratta [ $\alpha$ ] dei segnali stradali, [ $\beta$ ] del piano regolatore, [ $\gamma$ ] degli atti di definizione di un confine, [ $\delta$ ] dei contratti immobiliari, [ $\epsilon$ ] del catasto, [ $\zeta$ ] della moneta (metallica o cartacea), [ $\eta$ ] delle marche da bollo.

In tali casi, le funzioni che il disegno svolge sono eterogenee. Tuttavia, in tutti i reperti esibiti mi pare che vi sia un elemento che accomuni l'uso del disegno: il disegno, infatti, rientra nella specifica *tecnica documentaria* impiegata per la realizzazione concreta di quelle pratiche e istituti.

Detto altrimenti, in tutti gli esempi trattati *sub* 1, mi pare che ci si trovi di fronte a pratiche e istituti giuridici che sono realizzati (concretamente) mediante il ricorso a *documenti*, e tali documenti sono predisposti mediante tecniche che implicano (anche) l'uso di disegni.

Ma come e in che senso il disegno può essere (parte di) una pratica documentaria? Per rispondere alla domanda può essere utile isolare alcuni elementi minimi che connotano sia la funzione (*sub* 2.1) sia la struttura (*sub* 2.2) del fenomeno documentale, in modo da abbozzare un concetto di documento ampio e tendenzialmente neutro, slegato cioè dalle concrete *tecniche* eventualmente impiegate per la produzione di documenti, nonché dalle *regole* che, in un determinato diritto positivo, concorrono a identificare i diversi tipi documentali giuridicamente rilevanti.

Il documento è, infatti, prima di tutto, un manufatto, una porzione di realtà bruta manipolata dall'uomo, mediante una qualche *tecnica* (Paolo Guidi ha correttamente osservato che il documento è un *opus*, non una mera *res*)<sup>21</sup>. Ma ciò non è sufficiente: è necessaria anche una “manipolazione normativa”, nel senso che è anche necessario un insieme di *regole*, di convenzioni condivise in un determinato contesto sociale, in base alle quali quel determinato manufatto assume (in quel contesto, in quella comunità) il significato, il valore, il senso, di documento. Il documento è, insomma, un oggetto sociale, un fatto istituzionale (*institutional fact*)<sup>22</sup>.

I documenti si presentano in concreto secondo una ricca e variegata fenomenologia, e la foggia che essi possono assumere dipende, quindi, (i) sia dalla *tecnica* impiegata per manipolare la realtà bruta con cui si realizza il documento, (ii) sia dalla condivisione, in una certa comunità, di convenzioni, *regole*, che riconoscono in quella tecnica una forma di idonea documentazione. E sul livello di convenzioni che si formano nell'ambito di quella data comunità, in contesti extragiuridici, si innesta poi (in un momento almeno logicamente successivo) il diritto positivo, che seleziona e identifica (in base alle tecniche ritenute più idonee ad assicurare

21 Cfr. Guidi 1950: 36-44, in cui precisa che il documento è “un oggetto corporeale prodotto dall'umana attività”, “il risultato di un lavoro diretto precisamente alla sua realizzazione”.

22 Che il documento sia un oggetto sociale è stato evidenziato da Rossetti 2010. Sui fatti istituzionali e sull'ontologia sociale la letteratura è ormai vasta: oltre ai classici lavori di John R. Searle (1976, 1996, 2010, 2019), nonché ai lavori di Smith e Ferraris richiamati nella precedente nota 1, mi limito a rinviare, in Italia, a Lorini 2000 e a Di Lucia 2003.

certezza) quei fenomeni documentali i quali, soltanto, avranno rilievo all'interno dell'ordinamento<sup>23</sup>.

## 2.1. Funzioni del documento

2.1.1. Se il documento è un manufatto, qual è allora la sua funzione? Mi pare possibile individuarne almeno due.

La *prima* è suggerita dallo stesso etimo della parola “documento” (che deriva dal latino “docere” = “insegnare”) ed è quella di far conoscere, di rappresentare, un determinato stato di cose che sta al di fuori del documento stesso. Non a caso i giuristi parlano spesso di *res rappresentativa*, e la conoscenza che il documento garantisce è resa possibile *nel tempo*, ossia anche dopo che lo stato di cose rappresentato sia venuto in essere o si sia realizzato (si parla anche di *funzione di perpetuazione* del documento).

Il documento consente quindi di tenere traccia e conservare memoria nel tempo di uno stato di cose, e tale funzione (che propongo di chiamare “*funzione rappresentativa*”) connota il documento nella sua relazione con *qualunque* tipo di entità della realtà (bruta o istituzionale) e costituisce un tratto *necessariamente* presente (da un punto di vista logico) in *qualunque* tipo di documento: un documento che non rappresenti alcunché sarebbe un paradosso perché non sarebbe un documento.

La *seconda* funzione che caratterizza il fenomeno documentale (indipendentemente dal concreto modo di atteggiarsi del singolo documento) riguarda la sua sola specifica relazione con l'atto giuridico, nel senso che il documento può servire anche a *manifestare*, a esternare, un atto giuridico. Quando si documenta un atto giuridico, infatti, come una sentenza, un contratto, una delibera assembleare, un testamento, una legge, lo si fa non soltanto (non tanto) per tenere traccia e conservare memoria di quell'atto; lo si fa soprattutto per portare quell'atto a conoscenza di terzi (destinatari e interessati) affinché quell'atto possa produrre i suoi effetti.

Il documento, insomma, costituisce la *forma* con cui un atto può essere eseguito e presentarsi all'esterno, forma che garantisce la concreta percezione dell'atto medesimo da parte del suo destinatario (sostituendosi così alla mera pronuncia orale di un enunciato<sup>24</sup>).

23 Sul valore della certezza, sul quale si radica il senso del documento nell'esperienza giuridica, cfr. *sub* 3.

24 Come osserva ad esempio John L. Austin (1987[1962]: 22), “Perché io abbia promesso, è normalmente necessario che A) io sia stato *sentito* da qualcuno, magari dal destinatario della promessa, B) questi abbia *capito* che si tratta di una promessa”. In difetto, la mia promessa resterebbe improduttiva dei suoi tipici effetti, sarebbe mero *flatus vocis*. Come si nota, le funzioni rappresentativa ed epifanica del documento evocano due ambiti distinti ma connessi della dogmatica giuridica: quello della *prova* di fatti e quello della *forma* di atti: in quanto *res rappresentativa* (e in virtù della connessa sua funzione di perpetuazione), il documento può essere impiegato per fornire la prova che quel fatto (sia esso un evento, sia un atto giuridico) si è effettivamente realizzato; in quanto strumento per manifestare, per eseguire, un atto e portarlo a conoscenza di terzi, il documento diviene la forma che l'atto assume ai fini della sua concreta fenomenica esistenza (alternativa alla forma orale o a un comportamento significativo).

Tale seconda funzione (che propongo di chiamare “*funzione epifanica*” – dal greco “ἐπιφαίνομαι” = “io appaio”, “mi manifesto”), presenta due aspetti di differenza da quella rappresentativa: la funzione epifanica, (i) da un lato, caratterizza non tutti i documenti, ma solo *alcuni*, in particolare quelli che vertono su atti (è solo l’atto che può essere eseguito mediante la predisposizione di un documento: un fatto diverso da un atto giuridico si compie infatti indipendentemente dalla predisposizione di un documento che lo rappresenta); (ii) dall’altro lato, costituisce un tratto solo *eventualmente* presente (da un punto di vista logico) nel documento: vi possono essere infatti documenti che si limitano a rappresentare un atto che è eseguito indipendentemente dal documento (si pensi, ad esempio, al caso di una intercettazione ambientale di due persone che concludono un accordo).

Tuttavia, quando il documento è usato per eseguire un atto, la funzione epifanica diviene logicamente prioritaria rispetto a quella rappresentativa: come è stato acutamente notato in sede dogmatica, infatti, in tali casi il documento “non è creato con il fine di descrivere un dato della realtà, bensì con il fine di regolare una data realtà. Non si documenta un negozio per descriverlo, documentandolo, si agisce nel campo dei rapporti giuridici”<sup>25</sup>.

Quando è impiegato con funzione epifanica, quindi, il documento diviene, prima di tutto, strumento non di conoscenza, ma d’azione (si tratta di un *agire documentalmente*): si produce un documento con l’intenzione di compiere un atto; peraltro, trattandosi appunto di un documento, esso tiene *anche* traccia dell’atto compiuto mediante il suo confezionamento. Al riguardo Barry Smith parla suggestivamente di *document acts*, in contrapposizione agli *speech acts* di cui parlano i filosofi del linguaggio riferendosi, normalmente, all’enunciazione orale di enunciati<sup>26</sup>. Maurizio Ferraris, invece, chiama “forte” questo tipo di documento, mentre “debole” è il documento che svolge solo una funzione rappresentativa<sup>27</sup>. Caso esemplare di documento forte è quello che la dogmatica giuridica italiana chiama “documento dichiarativo”, ossia un documento recante una dichiarazione di volontà o di scienza del documentatore<sup>28</sup>.

2.1.2. In tutti (o quasi) i reperti esibiti *sub* 1, a ben vedere, è il concetto di documento forte che viene in gioco. In tutte le pratiche considerate abbiamo a che fare con *atti giuridici*, i quali atti sono concretamente compiuti, realizzati, mediante la forma documentale (come si vedrà anche meglio *sub* 2.2). Due precisazioni sono però necessarie con riferimento al reperto [ε] del catasto e ai reperti [ζ] e [η] della moneta (metallica e cartacea) e delle marche da bollo: tali reperti sembrano ben diversi dal caso (forse classico) dei contratti immobiliari, in cui il contratto è eseguito documentalmente.

Nelle pratiche [ζ] del denaro e [η] delle marche da bollo, a ben vedere, un atto giuridico eseguito documentalmente v’è, ma l’atto in questione è riferito allo stesso

25 Bertolino 2011: 860.

26 Cfr. ad esempio Smith 2014 e Smith e Koespell 2014: 2.

27 Cfr. ad esempio Ferraris 2009: 298-299.

28 Cfr. Carnelutti 1975: 86.

documento, o meglio alla *res*, al manufatto documentale: l'atto giuridico in questione è quello che, per limitarsi all'esempio del denaro, è rappresentato nel disco metallico o nel pezzo di carta fatto in un certo modo e attribuisce alla moneta metallica e alla banconota lo specifico valore di intermediazione di scambio che esse hanno.

Infatti, il denaro, indipendentemente dalle concezioni che, storicamente, si sono avvicendate per giustificarne (ideologicamente e politicamente) la funzione (denaro-merce; denaro-contratto; denaro a corso forzoso), svolge la funzione di valore di intermediazione di scambio<sup>29</sup>. Ma ciò che alla singola banconota o alla singola moneta conferisce il suo proprio valore è l'atto (posto in essere dall'autorità competente all'emissione) che è eseguito in ogni emissione di una singola banconota/moneta e in essa rappresentato.

Nel caso [ε] del catasto, invece, atti giuridici eseguiti documentalmente sono gli atti che censiscono e attestano (dandone evidenza documentale) le caratteristiche salienti, in termini di misurazione, stato di possesso e loro mutamenti, dei beni immobili che entrano a far parte delle mappe catastali. Ma ciò che mi pare interessante evidenziare del catasto è, piuttosto, la stretta connessione che intercorre tra il registro catastale e *altri* documenti forti.

Come visto in parte *sub* 1.2, infatti, il catasto è un sistema documentale intimamente connesso ad altri registri, ossia con altri sistemi documentali che l'ordinamento prevede siano utilizzati per l'esecuzione di atti giuridici. Per il nostro ordinamento, ad esempio, affinché la compravendita di un immobile produca effetti nei confronti di terzi, non è sufficiente che il contratto rivesta la forma (documentale) dell'atto pubblico o della scrittura privata (pure richiesto ai fini della validità dell'atto – art. 1350 c.c.), è necessario anche che il medesimo contratto (rivestito nella forma documentale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o riconosciuta in giudizio – art. 2657 c.c.) sia trascritto nell'apposito registro (art. 2643 e ss. c.c.). Come si nota, si tratta di un'attività di documentazione più complessa, che si sviluppa per fasi e che prende avvio dal singolo documento confezionato per la validità dell'atto e procede attraverso il sistema documentale (registro) previsto per la produzione dei suoi effetti nei confronti di terzi.

Il registro catastale reca traccia delle mobilitazioni dei diritti e delle posizioni giuridiche realizzate anche mediante i contratti immobiliari trascritti negli appositi registri: si tratta, quindi, di un istituto che diviene parte di un più complesso e sofisticato sistema documentale, costituito dal concorso di differenti (sotto)sistemi documentali. Insomma, sebbene il catasto sia un insieme di documenti forti (di accertamento e rilevazione di stati di cose e loro mutamento), si tratta, però, di un particolare insieme di atti specificamente costruito in funzione de (la cui *raison d'être* è quella di assicurare) l'operatività di altri sistemi documentali costituiti da documenti forti.

29 Il denaro è una pratica istituzionale molto studiata nell'ambito dell'ontologia sociale (cfr. a mero titolo di esempio Searle 1995: 47-53; Varzi 2007; Smith 2012): infatti, anche nel caso del denaro-merce non esiste un valore intrinseco della moneta: la sua "preziosità" è l'esito dell'attribuzione di una funzione di *status*.

## 2.2. Struttura del documento

2.2.1. Quanto alla sua *struttura*, invece, rispetto al documento forte (che è il fenomeno più filosoficamente provocante e che qui interessa) mi pare utile l'ontologia proposta da Maurizio Ferraris, nell'ambito della quale sono individuabili almeno tre principali elementi costitutivi:

(i) un *supporto materiale*, ossia una porzione di realtà bruta *intenzionalmente manipolata* dall'uomo che intende esternare, compiere (mediante il documento) un atto;

(ii) ciò che Ferraris chiama "*iscrizione*", ossia il *sensu* del particolare atto che l'agente intende eseguire documentalmente, e che risulta dalla particolare manipolazione del supporto materiale *sub* (i);

(iii) un "*elemento idiomatico*" (sempre per mantenere il lessico di Ferraris), ossia un "modo specifico di presentazione dell'iscrizione [...] che la collega a un individuo e che ne garantisce (in qualche modo) l'autenticità"<sup>30</sup>; si tratta, in altre parole, di un particolare tipo di iscrizione, con la differenza che, per Ferraris, l'idioma è una manipolazione del supporto materiale – *sub* (i) – il cui senso è non un atto, ma l'autore dell'atto<sup>31</sup>.

Tutti e tre gli elementi sopra richiamati sono strettamente legati tra loro da un sistema di regole/convenzioni condivise in una comunità, in forza delle quali tutti coloro che vi appartengono sono in grado di *riconoscere*, in una determinata manipolazione della realtà bruta (che Ferraris chiama "traccia"), e che avviene quindi mediante una certa *tecnica*, il significato di un atto, nonché l'indicazione del soggetto che ne è l'autore (del soggetto cui l'atto è imputabile).

Come detto, si tratta di elementi strutturali *minimi* che concorrono a costituire un concetto di documento ampio e *neutro*, slegato dalle concrete modalità con cui tali elementi possono concretamente atteggiarsi, in base alla tecnica documentaria impiegata e alle convenzioni condivise nella comunità in cui la tecnica documentaria è invalsa.

2.2.2. Si tratta, inoltre, di elementi minimi che sono rinvenibili, ad esempio, in tutti i sette reperti discussi *sub* 1. Ciò è abbastanza evidente nei casi [β] del piano regolatore, [γ] dell'atto istitutivo di un confine (almeno quando tale atto sia un trattato internazionale che segna il confine tra Stati o un atto che, all'interno di uno Stato, definisce i confini tra Regioni), [δ] dei contratti immobiliari, [ε] del catasto.

In tutti tali casi, infatti, ci si trova in presenza del documento cui normalmente siamo abituati a pensare, ossia un foglio di carta (o un insieme di fogli variamente raccolti) manipolato con segni grafici differenti tra cui, nei casi in esame, spiccano anche disegni, planimetrie, mappe. Il disegno diviene quindi una tecnica documentaria, di manipolazione del supporto materiale cartaceo, che concorre (assieme al testo scritto) a realizzare l'iscrizione, ossia il senso dell'atto eseguito documentalmente. In alcuni casi (piano regolatore; atto istitutivo di un confine) il disegno

30 Ferraris 2009: 336.

31 Su tale aspetto, cfr. Silvi 2013: 130-134.

esprime le regole e/o gli stati giuridici che l'atto (theticamente) pone; in altri (contratti immobiliari; catasto) il disegno identifica il bene su cui l'atto verte.

Nel caso in cui, invece, un tracciamento di confine avvenga mediante sistemi più rudimentali, ad esempio mediante l'apposizione di un cippo recante un certo disegno che le persone appartenenti a quella comunità riconoscono come il confine della proprietà di Tizio, in tale caso il disegno non solo concorre a realizzare l'iscrizione (assieme al posizionamento della pietra sul terreno) ma viene a costituire anche l'elemento idiomatico che identifica colui al quale l'atto di posizionamento del confine è imputabile (in tale caso, la realtà bruta manipolata è costituita dal terreno e dalla pietra che è posizionata in un certo modo e tale posizionamento è riconosciuto, nel contesto sociale di riferimento, come il tracciamento di un confine).

Ma, a ben vedere, pure i reperti [α] dei segnali stradali, nonché [ζ] del denaro e [η] delle marche da bollo sono fenomeni documentali, anche se quando si analizzano tali pratiche, di solito, non è questo l'aspetto su cui ci si sofferma. Eppure, in tutti tali reperti è rinvenibile quella struttura minima del fenomeno documentale sopra evidenziata.

Così, nel caso delle monete metalliche, delle banconote, delle marche da bollo, la realtà bruta manipolata (il manufatto documentale) è il foglio di carta (o il disco metallico) su cui sono apposte l'impronta di cui parlava Fais, che identifica sia l'autorità che ha emesso la moneta o il valore bollato (idioma), sia l'atto con cui quell'autorità ha attribuito al manufatto documentale lo specifico valore che esso ha (iscrizione).

Quanto alla segnaletica stradale (mi limito a quella verticale), invece, (i) l'insieme coordinato del cartello, del palo infisso nel terreno e della sezione stradale presso la quale è infisso il palo, costituisce quella realtà materiale di cui parla Ferraris, manipolata intenzionalmente per manifestare un atto giuridico che viene così documentato; (ii) l'iscrizione è costituita dal disegno normativo che è tracciato nel cartello e che esprime il senso, e quindi anche gli effetti, dell'atto giuridico che viene posto in essere mediante l'apposizione del cartello in prossimità del tratto stradale; (iii) infine, i cartelli stradali esibiscono anche un evidente elemento idiomatico, che consente di imputarne l'apposizione (quindi l'esecuzione dell'atto iscritto e i suoi effetti) all'autorità competente all'interno dell'ordinamento giuridico: da un lato, infatti, è lo stesso disegno, in quanto eseguito in un certo modo (e su strade che sono notoriamente sottoposte sotto l'amministrazione di una determinata autorità), che consente agli utenti della strada di riconoscere il fatto che detti segnali sono stati apposti dall'autorità competente; dall'altro lato, inoltre, almeno con riferimento ai cartelli stradali, l'elemento idiomatico è espressamente disciplinato dal c.d. codice della strada e dal suo regolamento d'esecuzione<sup>32</sup>.

32 Ad esempio, l'art. 39, co. 7, dPR 495/1992 prescrive le specifiche indicazioni che deve recare, sul retro del cartello, la segnaletica verticale, al fine di identificare, in particolare, l'autorità responsabile della strada in cui il cartello è stato infisso, nonché l'impresa che lo ha realizzato e l'autorizzazione ministeriale che ha autorizzato l'impresa a produrlo.

### 3. Documenti e diritto

Ho esibito sette reperti di pratiche/istituti giuridici realizzati (anche) mediante l'uso di disegni. Ho poi mostrato che tutte le pratiche in tal modo realizzate sono *fenomeni documentali*, in cui il disegno è impiegato come *tecnica* per confezionare il documento, in particolare (per restare al lessico di Ferraris) per manipolare il *supporto materiale* del documento al fine di *iscrivere* in quel supporto l'atto giuridico e/o di imprimere al documento l'elemento *idiomatico* che identifica l'autore dell'atto.

In quanto oggetto regolato e costruito dal diritto positivo, il *sensu giuridico* del documento (l'esigenza in funzione della quale l'ordinamento definisce i tipi documentali che, soli, rilevano nell'ordinamento medesimo), è quello di garantire *certezza nel tempo* circa l'assetto delle situazioni giuridiche che sono il prodotto di (almeno) un atto giuridico (thetico) rappresentato nel (ed eseguito col) documento<sup>33</sup>: certezza circa l'identità (e l'immodificabilità) nel tempo sia (i) dell'*iscrizione*, ossia del contenuto dell'atto giuridico e dei suoi effetti, sia (ii) dell'*elemento idiomatico*, ossia del soggetto cui sono imputabili l'atto iscritto e i relativi effetti.

I sette reperti esibiti, invece, mi pare mettano in luce un *ulteriore* e diverso aspetto filosoficamente interessante, che riguarda il ruolo che il documento assume ai fini della *costruzione stessa* delle pratiche giuridiche considerate. Mi pare, infatti, che in tutti (o quasi) i sette reperti esaminati, il documento svolga un ruolo *costitutivo*, nel senso che la pratica in esame è resa possibile dall'impiego di documenti. Si tratta, in particolare, di un ruolo *autonomo* rispetto all'atto (thetico) iscritto nel documento e che si atteggia secondo due modalità differenti:

(i) nei reperti [β] del piano regolatore, [γ] dell'atto istitutivo di un confine, [ε] del catasto il documento è condizione di *possibilità materiale* della pratica, nel senso che tale pratica (pur essendo idealmente concepibile anche senza il ricorso a documenti, ma solo mediante l'utilizzo di atti pronunciati oralmente, *speech acts*), non può materialmente operare (o comunque risulta difficilmente realizzabile) senza l'impiego di documenti (*sub* 3.1); alcune precisazioni merita il reperto [δ] dei contratti immobiliari (*sub* 3.2);

(ii) nei reperti [α] dei segnali stradali, [ζ] del denaro, [η] delle marche da bollo il documento è, invece, (anche) condizione di *pensabilità ideale* della pratica, la quale non può essere neppure concepita, neppure immaginata, senza ricorrere al (concetto di) documento (*sub* 3.3).

Per riferirmi al fenomeno *sub* (i) parlerò di “*ruolo quantitativo*” (o di “*costitutività quantitativa*”) del documento; con riferimento al fenomeno *sub* (ii), invece, parlerò di “*ruolo qualitativo*” (o di “*costitutività qualitativa*”) del documento.

#### 3.1. Ruolo (quantitativo) del documento nel piano regolatore

In primo luogo, i documenti sono in grado di rendere materialmente possibile l'*operatività* di alcune pratiche giuridiche, le quali, pur essendo concepibili anche

33 Su tale aspetto, sia consentito rinviare a Silvi 2016.

facendo ricorso solo ad atti orali (*speech acts*), senza documenti (*document acts*), però, non potrebbero concretamente operare (o comunque la loro operatività sarebbe oltremodo difficoltosa e inefficiente).

Emblematico è il reperto [β] del piano regolatore. Il piano regolatore è un atto normativo che regola lo sviluppo di una certa area territoriale. Esso può benissimo essere concepito solo facendo ricorso all'idea di *speech acts* (tanto è vero che l'idea di "atto normativo" suggestivamente evoca l'idea di una dichiarazione orale, di un atto performativo pronunciato da una qualche autorità<sup>34</sup>): si può immaginare un signorotto di una piccola comunità rurale che comunica ai suoi sudditi le sue decisioni sulle modalità di sviluppo del territorio a lui soggetto. È peraltro evidente che, almeno in contesti socialmente articolati e complessi, dotati di ordinamenti giuridici simili al nostro, la concreta realizzazione di una tale pratica appare oltremodo difficile, se non addirittura impossibile, senza il ricorso ai documenti<sup>35</sup>.

Infatti, in contesti sociali e giuridici simili al nostro, la pratica della pianificazione urbanistica è caratterizzata da elementi di complessità che riguardano almeno due aspetti: (i) l'elevato numero di soggetti coinvolti (a vario titolo) nella pratica e (ii) l'elevato numero di informazioni e di posizioni giuridiche che si producono nel tempo e che devono essere ricordate.

Di fronte a tali elementi di complessità (verrebbe da dire di natura rispettivamente "spaziale" e "temporale") si svela la "debolezza" del mero *speech act* che, da un lato, è percepibile solo da coloro che sono presenti nel momento in cui l'atto è proferito e, dall'altro lato, è un singolo evento che si consuma nel momento in cui è compiuto, con la conseguenza che la sua efficacia nel tempo è rimessa alla (labile) memoria degli astanti. Viceversa, i medesimi elementi di complessità mostrano la "forza" del documento (*document act*): esso permette, da un lato, che l'atto iscritto sia percepito potenzialmente da tutti (almeno da tutti coloro che possono materialmente accedere alla *res* documentale); dall'altro lato, esso cristallizza e stabilizza nel tempo l'atto compiuto e le posizioni giuridiche da esso prodotte<sup>36</sup>.

34 Cfr. Guastini 2014: 122.

35 Considerazioni analoghe valgono per [γ] l'atto di statuizione dei confini: posso immaginare di fissare un confine semplicemente mediante uno *speech act*, ad esempio con un accordo col vicino (o pronunciando la mia decisione autoritativa ai miei sudditi) che un fiume o un albero o un dosso delimita il confine della mia proprietà; è evidente, però, che, in contesti sociali e giuridici simili al nostro, una tale pratica non può concretamente operare solo mediante *speech acts*. Lo stesso dicasi del reperto [ε] del catasto e dell'amministrazione finanziaria che esso mira a realizzare: è possibile concepire (in termini meramente ideali) una mente che ricordi tutti i beni immobili, e le relative rendite, appartenenti a tutti i cittadini per poi definire il tributo che su questi deve gravare; ma nei fatti un tale sistema non può operare senza documenti.

36 Come si nota, si tratta di elementi di complessità di tipo "quantitativo" relativi, appunto, al numero di soggetti coinvolti nella pratica e alla *profondità temporale* in cui la pratica necessita di svolgersi. La complessità che, sotto tali aspetti, può caratterizzare una certa pratica istituzionale, quindi, è questione di *grado*: questione di grado sarà anche il ruolo quantitativo che il documento svolge nel consentire l'operatività materiale della pratica in esame. Per un approfondimento di tale aspetto, sia consentito rinviare a Silvi 2018: 52-58.

### 3.2. L'ambiguo caso dei contratti immobiliari

Diversamente dai reperti [ $\beta$ ] del piano regolatore, [ $\gamma$ ] dell'atto istitutivo dei confini, [ $\varepsilon$ ] del catasto, nel caso [ $\delta$ ] dei contratti immobiliari, il documento sembra non giocare alcun ruolo costitutivo, almeno con riferimento al *singolo* contratto che viene compiuto documentalmente. A rigore, infatti, un contratto di compravendita o istitutivo di ipoteca su un bene immobile può essere concepito, e anche agevolmente realizzato in concreto, facendo solo ricorso a meri *speech acts*.

Diversamente stanno le cose, però, se si considera *non* il singolo contratto, ma il più esteso fenomeno del *mercato* (o dei mercati) dei beni immobiliari, ossia della *pluralità* (tendenzialmente infinita) di contratti immobiliari che si succedono nel tempo e che, mobilitando continuamente diritti e posizioni giuridiche su tali tipologie di beni, ne determinano la c.d. *circolazione*.

Come visto *sub* 2.1.2, il nostro diritto positivo condiziona la valida esecuzione dei singoli contratti immobiliari all'impiego di determinati tipi documentali, ma richiede anche, affinché tali contratti producano effetti verso terzi, ulteriori vincoli documentali, quali l'iscrizione in specifici registri pubblici. Ciò al fine di garantire certezza circa gli effetti giuridici dell'atto non solo tra le parti, ma anche nei confronti di terzi a vario titolo interessati alla *circolazione* dei diritti su tali particolari beni<sup>37</sup>.

Ora, se dal punto di vista del singolo contratto immobiliare (e delle esigenze concrete che spingono le parti a concluderlo) il documento non svolge alcun ruolo costitutivo (né quantitativo, né qualitativo), invece, nella prospettiva della circolazione delle posizioni giuridiche sui beni immobili, il documento svolge – in contesti sociali e giuridici simili al nostro – un ruolo *quantitativo*. Infatti, se si considera che nella circolazione dei beni immobiliari sono presenti un numero elevato di soggetti che agiscono in posizioni differenti (proprietari, banche, intermediari, acquirenti, amministrazioni tributarie, ecc.), e si considera la potenziale numerosità delle operazioni che si succedono nel tempo, ecco che appare difficile garantire un sistema di circolazione efficiente senza il ricorso a forme di documentazione, ma ricorrendo a soli *speech acts*<sup>38</sup>.

37 Cfr. ad esempio Giorgianni 1968: “Il moderno formalismo è imposto esclusivamente nell'interesse di terzi affinché costoro conoscano il negozio e comunque affinché questo abbia efficacia nei loro confronti. Non senza ragione la forma vincolata – sia essa o meno *ad substantiam* – trova il suo terreno più fertile nel campo della pubblicità, al fine di predisporre un documento idoneo a portare il negozio a conoscenza di terzi”.

38 Un aspetto interessante, che però esula dai confini del presente lavoro, riguarda il fatto che non per tutti i tipi di beni che possono essere scambiati, sono previsti sistemi documentali come quelli concepiti per i beni immobili. Questa, mi pare, l'intuizione che sta alla base della tesi di Smith e Zaibert 2001 (cui si è fatto cenno *supra*) secondo la quale la *landed property* dipenderebbe da sistemi documentali.

### 3.3. Ruolo (qualitativo) del documento nella segnaletica stradale

Vi sono, poi, casi in cui l'impiego di documenti non rende solo materialmente possibile l'operatività di una certa pratica (che sarebbe oltremodo difficoltosa da realizzare in concreto facendo solo ricorso a dichiarazioni orali o a comportamenti significativi); vi sono casi in cui il documento rende anche *idealmente concepibile* quella pratica, nel senso che, se non avessimo il concetto di documento (se fossimo privi dell'esperienza del documentare), quella determinata pratica sarebbe addirittura impensabile.

Il reperto [α] della segnaletica stradale è illuminante. Come è stato acutamente osservato<sup>39</sup>, una specifica caratteristica che connota il fenomeno istituzionale della segnaletica stradale (e che non è tipica di altri casi di norme disegnate) è che i segnali stradali consentono la produzione degli effetti giuridici *nell'ambito dello spazio fisico*, del tratto di strada (o di altra area rilevante ai fini della viabilità) *presso il quale essi sono apposti*. È infatti *solo* con l'apposizione presso un certo e determinato segmento stradale che il cartello (o la segnaletica orizzontale) può effettivamente svolgere la sua funzione normativa, producendo i corrispondenti effetti giuridici in esso rappresentati.

In questa prospettiva emerge il ruolo centrale assunto dalla particolare configurazione materiale che caratterizza il segnale stradale e che fa da sostrato al disegno normativo.

Un tale sostrato materiale non svolge un ruolo accessorio e contingente (di "potenziamento" della pratica), ma è costitutivo ed essenziale alla pratica stessa. È infatti il sostrato materiale in cui è tracciato il disegno, costituito dall'insieme del cartello, del palo su cui esso è collocato e dalla sezione stradale in prossimità della quale il palo è infisso, a fare del segnale stradale ciò che esso è (e a far scattare i suoi effetti normativi).

Al riguardo, Giuseppe Lorini parla efficacemente di "norma incarnata", in quanto i segnali stradali "si incarnano in un substrato materiale: essi *presuppongono* un supporto fisico, ma non coincidono con esso"<sup>40</sup>. "Incarnazione" è espressione evidentemente metaforica, ma mi pare che la metafora colga bene la specifica forza costitutiva che il documento qui svolge: il documento "porta" con sé l'atto in esso rappresentato, e gli consente di produrre i suoi effetti nello specifico luogo in cui il documento è posizionato (rispetto a coloro che si trovano lì a transitare).

Questa specifica caratteristica della pratica, consistente nell'identificazione dell'ambito di produzione degli effetti nel luogo in cui la *res* documentale è posizionata (il cartello apposto, la segnaletica orizzontale tracciata), è un elemento che sarebbe addirittura impensabile senza l'idea di documento<sup>41</sup>.

39 Cfr. Lorini 2016: 75, nonché Lorini e Loddo 2016: 13-15.

40 Lorini 2016b: 76.

41 Considerazioni per certi versi analoghe valgono anche per il reperto [η] del denaro, in cui il manufatto documentale "porta" con sé l'atto rappresentato che attribuisce a quel pezzo di carta o di metallo un certo valore di intermediazione di scambio. E tale valore di intermediazione di scambio è "incarnato" nella *res* documentale che può essere utilizzata da chi la detiene,

In altre parole, la pratica istituzionale della segnaletica stradale, da un punto di vista logico (verrebbe da dire eidetico) presuppone l'idea di documento. La presenza di documenti è condizione (ideale) di concepibilità della medesima pratica: il (concetto di) documento entra nel *definiens* della pratica della segnaletica istituzionale. Insomma, non vi sono segnali stradali senza documenti.

## Riferimenti bibliografici

- Austin J.L. 1987 [1962], *Come fare cose con le parole*, Genova: Marietti.
- Battelli E. 2012, *Il documento giuridico: evoluzione e imputabilità*, Roma: Aracne.
- Berliri A. 1959, "Bollo", in *Enciclopedia del diritto*. Vol. V, Milano: Giuffrè: 500-526.
- Bertolino G. 2011, "Documento in senso forte e documento in senso debole", *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 65: 845-851.
- Carcattera G. 1974, *Le norme costitutive*, Milano: Giuffrè.
- Carnelutti F. 1947, *La prova civile*, Roma: Edizioni dell'Ateneo.
- Carnelutti F. 1975, "Documento. Teoria moderna", in *Novissimo digesto italiano*, vol. VI, Torino: Utet.
- Conte A.G. 1970, "Studio per una teoria della validità", *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 47: 331-354.
- Conte A.G. 1977, "Aspetti della semantica del linguaggio deontico", in G. Di Bernardo (ed.), *Logica deontica e semantica*, Bologna: Il Mulino: 147-165.
- Conte A.G. 2003, "Oggetti falsi", in P. Di Lucia (ed.), *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata: Quodlibet: 197-216.
- Conte M.-E. 2000 [1987], "Pragmatica linguistica", in A. Filipponio (ed.), *Ricerche praxologiche*, Bari: Adriatica: 2-57.
- Di Lucia P. (ed.) 2003, *Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive*, Macerata: Quodlibet.
- Fais A. 1967, "Falsità in monete e carte di pubblico credito", in *Enciclopedia del diritto*. Vol. XVI, Milano: Giuffrè: 601-622.
- Ferraris M. 2005, *Dove sei? Ontologia del telefonino*, Milano: Bompiani.
- Ferraris M. 2009, *Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce*, Roma: Laterza.
- Ferraris M. 2012, *Manifesto del nuovo realismo*, Roma: Laterza.
- Ferraris M. 2016, *Emergenza*, Torino: Einaudi.
- Giorgianni M. 1968, "Forme degli atti", in *Enciclopedia del diritto*. Vol. XVII, Milano: Giuffrè: 988-1007.
- Guastini R. 2014, *La sintassi del diritto*, seconda edizione, Torino: Giappichelli.
- Guidi P. 1950, *Teoria giuridica del documento*, Milano: Giuffrè.
- Kelsen H. 1994 [1945], *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano: Etas.
- Lorini G. 2000, *Dimensioni giuridiche dell'istituzionale*, Padova: Cedam.

appunto, come mezzo di scambio. Quanto poi al reperto [ζ] delle marche da bollo, come visto alla nota 16, si tratta di un mezzo per l'applicazione di un tributo: sebbene la pratica dell'imposizione tributaria non richieda, per la sua ideazione, la necessaria presenza di documenti, ciò che viene qui in rilievo è, invece, la particolare *modalità* con cui l'imposizione si realizza, prevedendo l'apposizione di un documento (la marca da bollo, venduta dallo Stato) sul (diverso) documento soggetto a tributo: senza il (concetto di) documento, una tale (particolare) modalità non sarebbe neppure concepibile.

- Lorini G. 2016a, “Norma nuda: un concetto ipotetico”, in Id, *Il senso e la norma*, Torino: Giappichelli: 59-65.
- Lorini G. 2016b, “La norma disegnata”, in Id, *Il senso e la norma*, Torino: Giappichelli: 67-77.
- Lorini G. e Loddo O.G. 2017, “Il luogo delle norme. Un’indagine sulle dimensioni spaziali delle norme giuridiche”, *Sociologia del diritto*, (1): 77-102.
- Lorini G. e Moroni S. 2016, “Graphic Rules in Planning”, *Planning Theory*: 1-22.
- Lorini G. e Moroni S. 2017, “Come fare norme coi disegni”, in P.L. Lecis, G. Lorini et al. (eds), *Verità Immagine Normatività*, Macerata: Quodlibet: 421-440.
- Mastropaolo F. 1988, “Registrazione di atti”, in *Enciclopedia del diritto*, Milano: Giuffrè: 447-465.
- Moroni S. 1999, *Urbanistica e regolazione*, Milano: FrancoAngeli.
- Navone G. 2012, *Instrumentum digitale. Teoria e disciplina del documento informatico*, Milano: Giuffrè.
- Olivecrona K. 1942, *Legens Imperativ*, Lund: C.W.K. Gleerup.
- Rossetti A. 2010, “Verba manent. Il documento digitale come atto sociale”, Relazione al convegno *La lumaca e la chiocciola*, Collegio Ghislieri, 18 novembre 2010. Available at: <http://informaticagiuridica.unipv.it/convegni/2010/1%20-%20ROSSETTI.pdf>
- Rossetti A. 2016, “Ontologie del documento digitale”, in A. Pintore e S. Zorzetto (eds.), *Studi di filosofia analitica del diritto per Maio Jori*, Napoli: Es: 281-204.
- Rota, F. 2012, “I documenti”, in M. Taruffo (ed.), *La prova nel processo civile*, Milano: Giuffrè: 574-776.
- Rumbolt T. 1960, “Catasto”, in *Enciclopedia del diritto. Vol. VI*, Milano: Giuffrè: 495-512.
- Searle J.R. 1976 [1969], *Atti linguistici*, Milano: Bollati Borlinghieri.
- Searle J.R. 1996 [1995], *La costruzione della realtà sociale*, Torino: Einaudi.
- Searle J.R. 2010 [2010], *Creare il mondo sociale*, Milano: Raffaello Cortina.
- Searle J.R. 2019 [2019], *Il mistero della realtà*, Milano: Raffaello Cortina.
- Silvi M.Q. 2013, *Atto giuridico e documento informatico. Forma orale, forma scritta, forma informatica*, Milano: Ledizioni.
- Silvi M.Q. 2014, “Atti ascrittivi e performatività”, in A. Rossetti e E. Colzani (eds.), *Mente, azione, normatività*, Milano: Ledizioni: 69-105.
- Silvi M.Q. 2016, “Agire mediante documenti e documenti informatici”, *Ragion pratica*, 47(2): 449-466.
- Silvi M.Q. 2018, *Documenti e realtà giuridica*, Roma: Aracne.
- Smith B. 1995, “On Drawing Lines on a Map”, in A.U. Frank and W. Kuhn (eds.), *Spatial Information Theory. Proceedings of the Third International Conference*, Berlin: Springer: 475-484.
- Smith B. 2001, “Fiat Objects”, *Topoi*, 20: 131-148.
- Smith B. 2008, “Searle and De Soto. The New Ontology of Social World”, B. Smith, D. Mark, I. Ehrlich (eds.), *The Mystery of Capital and the Construction of Social Reality*, Chicago: Open Court: 35-51.
- Smith B. 2012, “How to Do Things with Documents”, *Rivista di estetica*, 50: 179-198.
- Smith B. 2013, “Diagrams, Documents and the Meshing of Plans”, in A. Benedek and K. Nyíri (eds.), *Visual Learning, Vol.3: How to Do Thing with Pictures: Skill, Practice, Performance*, Frankfurt am Main: Peter Lang: 165-180.
- Smith B. 2014, “Document Acts”, in A. Konzelmann-Ziv and H.B Schmid (eds.), *Institutions, Emotions and Group Agents*, Dordrecht: Springer: 19-31.
- Smith B. e A.C. Varzi 2001, “Fiat and Bona Fide Boundaries”, *Philosophy and Phenomenological Research*, 60: 401-420.

- Smith B. e Zaibert L. 2001, "The Metaphysics of Real Estate", *Topoi*, 20(2): 161-172.
- Smith B. e Koespell D. 2014, "Beyond Paper", *The Monist*, 97(2): 222-235.
- Studnický, F. 1970, "Traffic Signis", *Semiotica* 2(2): 151-172.
- Varzi A.C. 2005, "Teoria e pratica dei confini", *Sistemi intelligenti*, 17(3): 339-418.
- Varzi A.C. 2007, "Il denaro è un'opera d'arte (o quasi)", *Quaderni dell'Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa*, 24: 17-39.
- Zacché F. 2012, *La prova documentale*, Milano: Giuffrè.